



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 18 del 30-04-2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI anno 2025

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Pubblica Ordinaria, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Carica	Presenza-Assenza
Patrizio Andreuccetti	il Sindaco	Presente
Armando Fancelli	Consigliere	Presente
Simona Girelli	Consigliere	Assente
Greta Orsi	Consigliere	Presente
Letizia Dini	Consigliere	Assente
Danilo Cristofani	Consigliere	Assente
Silvia Valentini	Consigliere	Presente
Sara Pellegrini	Consigliere	Presente
Bellermino Alberigi	Consigliere	Presente
Indro Marchi	Consigliere	Assente
Lorenzo Bertolacci	Consigliere	Assente
Maria Lotti	Consigliere	Presente
Yamila Bertieri	Consigliere	Assente

Presenti n.	7
Assenti n.	6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Andreuccetti Patrizio (il Sindaco) assume la presidenza.

Partecipa Giorgi Daniele, Segretario Comunale.

Andreuccetti Patrizio (il Sindaco), riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

La seduta è Pubblica.

Assenti giustificati i consiglieri Simona Girelli Letizia Dini, Danilo Cristofani, Indro Marchi, Lorenzo Bertolacci e Yamila Bertieri.

È altresì presente l'assessore esterno Alessandro Profetti.



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2022, il D.L. 228/2021, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno o "nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

- La deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- La deliberazione n. 57/2020/rif;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti all'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

VISTE,

Deliberazione C.C. N.18 del 30-04-2025



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti

modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare: ·l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati; ·l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali; ·l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Viste le componenti perequative introdotte con delibera n. 386/2023/R/com e con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata quest'ultima alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

Dato atto che l'istituzione delle suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

- copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
- copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;
- copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata Ur3;

Considerato che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA);

Precisato che in ragione dell'istituzione da parte di normativa nazionale delle tre componenti perequative suddette, le stesse dovranno semplicemente essere recepite, non andando a modificare né l'importo del PEF, né quello delle tariffe, nelle misure di seguito indicate:

per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,

con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

Preso atto della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF TARI 2022-2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2020/R/RIF del 03.08.2021 e validato dall'Ente Territorialmente Competente ATO-TOSCANACOSTA con Determina del Direttore Generale n. 87 del 24.04.2024 per un importo complessivo per l'anno 2025 di € 2.026.713,00, da cui verrà detratto il valore di € 209.195,00 per quanto previsto al comma 1.4 della determina n. n. 2/DRIF/2021

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12.07.2024 di approvazione del Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti per le annualità 2024-2025 ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di CC n.30 del 11.07.2024;

Visto in particolare l'art. 4 del Regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base ai criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158, e dei criteri definiti dall'Autorità, prevedendo la totale copertura dei costi del servizio determinata sulla base del piano finanziario redatto sulla base del piano tecnico economico fornito e concordato con il gestore nonché la ripartizione della tassa in quota fissa e quota variabile e la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;

Deliberazione C.C. N.18 del 30-04-2025



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento

comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Accertato che la tariffa TARI, istituita con decorrenza 1° gennaio 2014, in luogo della TARES, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base degli stessi criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, già utilizzati per determinare le misure tariffarie della TIA e della TARES e che tali criteri, come di seguito riassunti, consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica:

- ☐ la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ☐ l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Municipale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ☐ la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- ☐ la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- ☐ le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- ☐ la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi e dalla superficie dell'abitazione;
- ☐ la tariffa variabile per le utenze domestiche è data dal numero dei componenti il nucleo familiare;



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi e dalla superficie dei locali occupati;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal coefficiente potenziale di produzione secondo la tipologia dell'attività svolta;
- la TARI assume natura tributaria non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Considerato che con la delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 Arera ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"; e successiva deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Rilevato che, le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019, n.363/2021 e n. 389/2023/R/RIF confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerata l'opportunità di adottare criteri agevolativi in base all'indicatore ISEE secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

<i>Fasce ISEE</i>		<i>Punteggio</i>
<i>Da Euro</i>	<i>A Euro</i>	
<i>- €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>100% dell'intero importo</i>
<i>5.001,00 €</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>50% della parte variabile</i>
<i>8.001,00 €</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>30% della parte variabile</i>

Visto altresì che con deliberazione n. 82 del 30.12.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è stato discusso dai capigruppo di maggioranza e opposizione in data -----;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1. le premesse, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti ka, kb, kc e kd applicati, per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) a valere per l'anno 2025 come individuate secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dai prospetti 1) e 2) allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le misure tariffarie in oggetto sono indicate al netto di eventuali addizionali ed accessori;
4. di dare atto, con riferimento alle agevolazioni i cui criteri sono stati indicati in premessa, il comune provvederà, per l'anno 2025, a riconoscere agevolazioni per un importo complessivo non superiore a € 25.000,00, interamente finanziata con fondi ordinari di bilancio; qualora l'entità degli effettivi aventi diritto sia tale da superare la somma sopra indicata, si provvederà a ridurre la percentuale di agevolazione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute;
5. di prevedere per l'anno 2025 le seguenti scadenze delle rate per il pagamento della TARI, come segue:
 - a. 1 luglio (prima rata o soluzione unica)
 - b. 31 agosto
 - c. 31 ottobre
 - d. 31 dicembre
6. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
7. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
8. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

Deliberazione C.C. N.18 del 30-04-2025



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

9. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 6 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Maria Lotti) espressi dai n.6 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 6 votanti in seduta pubblica

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti 7 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi dai n.6 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 7 votanti in seduta pubblica

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

La seduta è conclusa alle ore 18.59

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
F.to Patrizio Andreuccetti

Il Segretario Comunale
F.to Daniele Giorgi



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to Samuela Pera

Parere di regolarità contabile:

si esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to Samuela Pera



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69

in data 06-05-2025

Borgo a Mozzano, 06-05-2025

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
F.to Stefania De Amicis

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal 06-05-2025 al 21-05-
2025
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Borgo a Mozzano, 22-05-2025

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
F.to Stefania De Amicis

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.